

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309**

**"Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo Sviluppo"**

marzo 2014
n. 116



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309**

**"Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo Sviluppo"**

marzo 2014
n. 116

a cura di: A. Mattiello
ha collaborato: A. Henrici

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	7
SINTESI DEI DISEGNI DI LEGGE PRESSO IL SENATO	15
Disegno di legge A.S. n. 1326 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"	17
Disegno di legge A.S. n. 211 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"	25
Disegno di legge A.S. n. 558 "Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo"	33
Disegno di legge A.S. 1309 "Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale"	41
TESTO A FRONTE.....	49

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente dossier è dedicato al tema della riforma della cooperazione allo sviluppo, posto all'attenzione del Senato attualmente da quattro disegni di legge, di cui tre di iniziativa parlamentare e uno d'iniziativa governativa, che qui vengono analizzati, sintetizzati e posti a fronte.

Si tratta di:

- *A.S. n. 211 (d'iniziativa del senatore Tonini), Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale;*
- *A.S. n. 558 (Romano e altri), Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo;*
- *A.S. n. 1309 (De Cristofaro e altri), Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale;*
- *A.S. n. 1326 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio Letta e del Ministro degli affari Esteri Bonino), Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.*

Questi disegni di legge ridestano l'attenzione su un tema di affari esteri - la riforma della cooperazione - fortemente ed ampiamente dibattuto nelle più recenti legislature.

Dopo i primi interventi normativi organici degli anni Settanta (il "secondo decennio per lo sviluppo" proclamato dalle Nazioni Unite), la cooperazione italiana allo sviluppo riceveva sistemazione con la legge 26 febbraio 1987 n. 49, recante Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Da quella legge (cui dava esecuzione il regolamento governativo adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177) era riconosciuta alla cooperazione allo sviluppo una fisionomia sua propria, differenziata rispetto alla promozione di relazioni economiche.

In rapido volger di tempo, tuttavia, il disegno normativo tracciato dalla legge n. 49 era posto innanzi a sollecitazioni impreviste.

Si ampliava, da un lato, la cooperazione a diretta conduzione dell'Unione Europea, a seguito dell'introduzione con il Trattato di Maastricht (1992) di un titolo del Trattato sull'Unione (titolo XX) avente ad oggetto la cooperazione allo sviluppo, resa così politica comunitaria a tutti gli effetti.

Rilevavano le criticità relative alla gestione della cooperazione, oggetto in taluni casi di vicende giudiziarie nonché la successiva istituzione, nella XII legislatura, di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta (istituita con legge 17 gennaio 1994, n. 46, prorogata con legge 6 novembre 1995, n. 465, non giunta all'approvazione di una relazione conclusiva anche per l'anticipata cessazione della legislatura).

E' in quella temperie che emergeva ad esempio, presso il dibattito politico, la proposta di affidare la gestione dei progetti di cooperazione ad una agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione, la negoziazione.

Al contempo si susseguivano, sul piano normativo, più interventi legislativi, tali da erodere il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49 del 1987 per la cooperazione.

Così, ad esempio la disposizione della legge n. 49 che prevedeva in determinati casi il ricorso alla stipula di contratti in forma diretta e a trattativa privata per l'attuazione di iniziative di cooperazione, era abrogata da nuova disposizione (articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che rendeva obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche secondo la normativa comunitaria (ad esclusione degli interventi straordinari e delle iniziative delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, secondo deroga poi estesa al settore delle attività di formazione e di ricerca dalla successiva legge 16 luglio 1993, n. 255). Ancora, il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (uno dei due strumenti finanziari previsto dalla legge n. 49; l'altro è il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale) era soppresso (dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559), riconducendo quella gestione fuori bilancio alle ordinarie poste dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Infine, era soppresso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (per effetto della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373), riconducendo l'indirizzo e la programmazione al CIPE, organo 'generalista'.

Nella successiva XIII legislatura, l'intento riformatore della legge n. 49 raccoglieva consensi presso ampia parte dello schieramento politico. Si giungeva così all'approvazione presso il Senato (il 29 settembre 1999) di un disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo. Trasmesso indi alla Camera, vi era approvato in sede referente (peraltro con non marginali modificazioni), interrompendosi tuttavia il successivo esame presso l'Assemblea, anche per l'intervenuta cessazione della legislatura.

Frattanto, gli impegni assunti a livello internazionale a raggiungere obiettivi condivisi e perseguiti dai Paesi del Nord del Mondo (dimezzare entro il 2015 la percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà, secondo la Dichiarazione del Millennio del 2000; e a tal fine, accrescimento delle risorse e finanziarie e tecniche per la cooperazione, come previsto dal Consensus di Monterrey del 2002; nonché adozione di strategie comuni di aiuto allo sviluppo in sede di Unione Europea e di Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE) sollecitavano ulteriormente la modifica dell'assetto normativo italiano in materia di cooperazione allo sviluppo.

Nella XIV legislatura venivano presentati in Senato otto disegni di legge, ma i lavori del comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione esteri si chiudevano senza la pubblicazione di un testo unificato. Dal raffronto dei progetti di riforma presentati allora, emergeva già come uno dei profili centrali

e maggiormente dibattuti fosse la collocazione istituzionale per così dire operativa della cooperazione, se posta entro una apposita Agenzia, o in un Ente per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio o ancora, mantenuta all'amministrazione degli affari esteri.

Nel disegno di legge Provera (A.S. n. 1881 della XIV, poi assunto a testo base per i lavori del comitato ristretto ai fini di un testo unificato) trovava posto l'affermazione del principio dello "slegamento" dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo (ossia la previsione che i finanziamenti destinati ai Paesi in via di sviluppo non siano vincolati all'acquisizione di beni e servizi di origine italiana). Elementi di connotazione erano il riferimento a una programmazione politica su base triennale della cooperazione, ma soprattutto la conduzione di quest'ultima a livello gestionale da parte di una istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (che l'A.S. n. 38 Boco definiva nella natura giuridica quale "ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato", dotato di "autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale"), con disciplina delle procedure di affidamento delle puntuali iniziative. Disposizioni specifiche avevano ad oggetto la cooperazione non governativa e quella decentrata.

Il testo Provera contemplava, inoltre, l'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale, quale sede parlamentare preposta all'indirizzo e al controllo della cooperazione.

Tuttavia, i lavori del comitato ristretto non registravano il consenso proprio sulla gestione della cooperazione e in particolare sull'Agenzia, né sulla commissione bicamerale.

Nella XV legislatura, il dibattito sulla riforma della cooperazione allo sviluppo riceveva nuovo impulso in Senato, oltre che con l'indagine conoscitiva deliberata nel gennaio 2007 dalla commissione Esteri e con la presentazione di sei disegni di legge di iniziativa parlamentare, soprattutto con la presentazione di un disegno di legge governativo (governo Prodi) di delega al governo per la riorganizzazione del settore.

Il disegno di legge governativo (A.S. n. 1537) accoglieva l'istituto dell'Agenzia - definita organismo di diritto pubblico con capacità di diritto privato- cui era demandata l'attuazione degli indirizzi e delle finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal Viceministro delegato. L'Agenzia, secondo i principi e i criteri di delega, doveva essere dotata di autonomia di bilancio e disporre di un fondo unico ove confluissero le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello stato per l'aiuto allo sviluppo, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e finanze per la partecipazione a banche e fondi di sviluppo.

Tra gli altri principi richiamati dalla proposta governativa vanno menzionati: il divieto di utilizzo degli stanziamenti destinati alla cooperazione per il finanziamento di attività militari; il principio di slegamento; il riconoscimento

della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali; la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative; l'attribuzione del controllo sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri o al Viceministro delegato.

Tra le proposte di riforma di iniziativa parlamentare, apparivano tra loro maggiormente raffrontabili l'A.S. n. 1260 (Pianetta e altri) e l'A.S. n. 517 (Mantica ed altri) in quanto entrambi mantenevano all'interno dell'amministrazione ministeriale degli affari esteri - in capo alla competente direzione generale - la conduzione delle iniziative di cooperazione (l'A.S. n. 517 prevede un Viceministro). Entrambi i disegni di legge mantenevano alle sedi ordinarie il controllo parlamentare sulle attività di cooperazione.

Il disegno di legge A.S. 1260, inoltre, prevedeva che i mezzi finanziari fossero costituiti dagli stanziamenti appositamente allocati nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (elemento di differenziazione, questo rispetto al disegno di legge A.S. 517 che prevedeva un fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo).

Lungo diversa falsariga si muoveva il disegno di legge A.S. 83 (Malabarba) caratterizzato dalla previsione che alla politica di cooperazione sovrintenda un apposito ministro senza portafoglio, dalla previsione di una struttura (denominata "Ente per la cooperazione allo sviluppo") esterna all'apparato ministeriale per la conduzione delle iniziative, dall'istituzione di un fondo unico per la cui gestione finanziaria e contabile è istituito l'Istituto di credito per lo sviluppo, nonché di una Commissione bicamerale permanente per il controllo sulle attività di cooperazione e di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore.

Anche il disegno di legge A.S. n. 1398 (Martone e altri) prevedeva l'affidamento delle attività di aiuto pubblico per lo sviluppo ad una specifica agenzia, denominata Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sottoposta - in questo caso - alla vigilanza del Ministro per la Cooperazione e la solidarietà internazionale, che dispone di un fondo unico, i cui stanziamenti sono iscritti appositamente nello stato di previsione del Ministero per la cooperazione.

Tra le disposizioni connotanti il disegno di legge A.S. n. 1398 vi erano anche l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore, nonché le previsioni relative alla cooperazione decentrata (ancora nell'ambito del coordinamento svolto dalla commissione paritetica), al commercio equo e solidale, al ruolo dei migranti, alle attività di adozione e sostegno a distanza.

Questo disegno di legge recava inoltre la previsione di una scadenza determinata (2015) perché le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo raggiungessero un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del PIL - in ottemperanza agli Obiettivi del Millennio indicati dalle Nazioni Unite.

Nella XV legislatura, i lavori della commissione Esteri del Senato, condotti con il "metodo del consenso" portavano dunque all'adozione del testo unificato dei senatori Tonini-Mantica, come testo base per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge sulla cooperazione- esame tuttavia interrotto per l'intervenuta cessazione della legislatura. Tuttavia, l'acquis della Commissione Esteri del Senato non andava disperso, in quanto veniva valorizzato nei lavori della XVI e XVII legislatura ed in gran parte recuperato - come affermato nella relazione illustrativa- dal disegno di legge d'iniziativa governativa A.S. n. 1326 (v. infra).

Nella XVI legislatura, mentre il governo Monti istituiva la figura del Ministro senza portafoglio per la cooperazione, in Senato il dibattito sulla riforma della cooperazione allo sviluppo veniva riproposto con la presentazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, l'A.S. n. 1744 (Tonini) - che riproduceva il testo base della Commissione Esteri della precedente legislatura- e l'A.S. n. 2486 (Di Giovan Paolo e altri).

I lavori della commissione Esteri del Senato portavano all'adozione del testo unificato dei senatori Tonini-Mantica, che tuttavia non approdava all'esame dell'Aula anche per l'intervenuta cessazione della legislatura.

Nell'attuale legislatura, il tema viene riproposto all'attenzione del Senato con la presentazione di tre disegni di legge di iniziativa parlamentare - di cui l'A.S. n. 211 (Tonini) riproduce il testo approvato dalla Commissione Esteri nella passata legislatura - e con la presentazione di un disegno di legge governativo, A.S. n. 1326 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio Letta e del Ministro degli Affari Esteri Bonino).

Appaiono tra loro maggiormente raffrontabili l'A.S. n. 1326 (d'iniziativa governativa) e l'A.S. n. 211 (Tonini) in quanto entrambi mantengono la responsabilità e la "regia unica" della politica di cooperazione in capo al Ministro degli affari esteri - che assume significativamente il nome di Ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale- e al Viceministro delegato: nel disegno di legge governativo si afferma che "può essere delegato un Viceministro" ad hoc. Il coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche con i fini della cooperazione è assicurata dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS). In entrambi i disegni di legge si prevede per la gestione tecnico-operativa delle iniziative di cooperazione l'istituzione di un'Agenzia che opera sulla base delle direttive del MAECI, in attuazione degli indirizzi del CICS; tuttavia, nel disegno di legge Tonini è esclusa in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner, mentre il disegno di legge governativo prevede oltre alla sede principale a Roma, la possibilità di aprire altre sedi¹. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri -

¹ Si noti che nella proposta d'iniziativa governativa, oltre all'Agenzia, viene introdotto anche un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il MAECI, presieduto dal Ministro o dal vice Ministro, composto dal Direttore della DGCS, dal direttore dell'Agenzia e con la partecipazione di

nel disegno di legge governativo: di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze- approva il Documento triennale di programmazione (già noto, nei lavori dei precedenti comitati ristretti, come "DPEF della programmazione") che indica la visione strategica degli interventi di cooperazione del Sistema-Paese, nonché esplicita gli indirizzi politici e strategici relativi alla cooperazione italiana sul piano multilaterale (tradizionalmente gestita dal MEF). Le commissioni parlamentari esaminano per il parere tale Documento triennale di programmazione ed indirizzo. Diversa, nelle due proposte a confronto, la soluzione prescelta dal punto di vista delle risorse finanziarie: mentre il disegno di legge Tonini stabilisce l'istituzione di un fondo unico a valere sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio, il disegno di legge governativo prevede un apposito Allegato allo stato di previsione del MAECI. Si prevede, infine, l'istituzione di una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, organo consultivo composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

In larga parte simile l'impianto del disegno di legge Romano, A.S. n. 558 (Agenzia, Comitato interministeriale, Documento triennale di programmazione, fondo unico) con la differenza di incardinare la responsabilità della cooperazione nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo l'istituzione di un Ministro delegato per la cooperazione.

Per quest'ultimo aspetto - responsabilità in capo al Presidente del Consiglio e Ministro per la Cooperazione e la solidarietà internazionale - più facilmente raffrontabile è il disegno di legge A.S. 1309 (De Cristofaro) che tuttavia per il resto muove lungo diversa falsariga.

Tra i principi affermati dalla proposta De Cristofaro appare il divieto le attività di cooperazione e di solidarietà di avere qualunque relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, anche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso. Nel disegno di legge A.S. n. 1309, inoltre, l'Agenzia provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

Sono iscritti in un'apposita upb del bilancio della Presidenza del Consiglio gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico, alla cui gestione finanziaria e contabile provvede un Istituto di credito, scelto mediante gara.

Unico tra i disegni di legge attualmente all'esame del Senato, l'A.S. 1309 non prevede un comitato interministeriale; tuttavia si prevede un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la coerenza strategica delle

rappresentanti del MEF o di altre amministrazioni: tale Comitato è competente per l'approvazione di iniziative di cooperazione di valore superiore ai 2 milioni di euro.

azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

Tra le disposizioni connotanti il disegno di legge A.S. n. 1309 vi sono l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte autonomie locali, associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore, con poteri consultivi, nonché le previsioni relative alla cooperazione decentrata (svolta da enti locali) nell'ambito del coordinamento svolto dalla commissione paritetica (presieduta dal Ministro, formata da 10 membri di cui: 5 nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro; 3 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome; 1 dall'Unione delle province d'Italia e 1 dall'ANCI).

Tra i soggetti che possono proporre progetti all'Agenzia non vi sono enti profit.

Il disegno di legge governativo ed i disegni di legge A.S. nn. 211 e 558 prevedono un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale.

Una più puntuale disamina dei contenuti dei disegni di legge è consegnata alle sintesi e al testo a fronte di seguito predisposto.

SINTESI DEI DISEGNI DI LEGGE PRESSO IL SENATO

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1326 (*d'iniziativa del Presidente del Consiglio Letta e del Ministro degli affari esteri Bonino*)

DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Il disegno di legge 1326 si compone di 32 articoli suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I (artt. 1-2)** tratta dei principi fondamentali e delle finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 1** sancisce il principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia" e ne delinea i principi ispiratori, statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 11 della Costituzione, nonché i principi dell'interdipendenza e del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Vengono inoltre specificate le finalità della cooperazione sotto i molteplici profili dello sviluppo della persona umana, con una menzione anche agli aiuti umanitari ed un richiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza dell'attività svolta in quest'ambito.

L'**articolo 2** individua e disciplina i destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi *partner*) e ne specifica i criteri di realizzazione, ponendo in evidenza quello di efficacia degli aiuti, attraverso l'appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità con quelle dei paesi *partner*, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori, nonché quello di efficienza e di economicità degli interventi, privilegiando, compatibilmente con normativa europea e standard di efficienza consolidati, l'uso di beni e servizi locali dei Paesi oggetto di iniziative. Si esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente per finanziare le attività di natura militare (dalla relazione illustrativa si apprende che non sono ricomprese nell'ambito di applicazione della presente legge le attività di cosiddetta "CIMIC", *civil-military cooperation*", svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO).

Il **Capo II (artt. 3-9)** definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo.

L'**articolo 3** elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive.

L'**articolo 4** si sofferma sulle iniziative che l'Italia realizza in ambito multilaterale con le Organizzazioni internazionali e regionali, descrivendo le diverse tipologie di contributi, nonché le procedure di approvazione e di erogazione degli stessi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (Agenzia). E' definito anche il ruolo del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) nei confronti di Banche e Fondi di sviluppo multilaterali.

L'**articolo 5** dà risalto -nell'ambito del canale multilaterale- alla partecipazione italiana, in senso ampio, alla politica e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dall'Unione europea, dalla definizione della politica di cooperazione allo sviluppo al contributo al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

Afferma inoltre il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e disciplina (**comma 2**) la partecipazione alla "cooperazione delegata" stabilendo che di norma sia affidata all'istituenda Agenzia.

I **commi 3 e 4** assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, fatto salvo il ruolo di indirizzo del nuovo Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS).

L'**articolo 6** disciplina, nell'ambito delle relazioni bilaterali, le iniziative "a dono", descrivendo le nuove procedure di approvazione e di erogazione, normalmente affidata alla costituenda Agenzia. Si afferma inoltre il principio di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari e la competenza del MAECI per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il medesimo articolo, al **comma 2**, prevede infine che tale tipo di aiuti possa essere posto in essere tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, nel rispetto di specifici criteri definiti a livello europeo ed internazionale.

L'**articolo 7** prevede la possibilità per un ente gestore di concedere crediti agevolati (sempre sul canale bilaterale) a Stati, banche centrali o enti di Stato dei Paesi destinatari, a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso, dietro autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del

CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La concessione di crediti agevolati da parte dell'ente gestore può avvenire anche in consorzio con enti o banche estere.

L'**articolo 8** disciplina la materia della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali.

Riguardo ad iniziative di partenariato territoriale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, sempre nel rispetto delle finalità e della "regia unica" del MAECI e degli obiettivi del Documento triennale di programmazione, avvalendosi di norma dell'Agenzia Inoltre, le regioni, le province e i comuni comunicano al MAECI e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini del controllo e della vigilanza sull'attuazione e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati.

L'**articolo 9** disciplina gli interventi di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure ed i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli Affari esteri ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V (anche della società civile) che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

Il **comma 2** prevede che interventi di primo soccorso possono essere affidati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. In tal caso, il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia. Viene fatta salva la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Il **Capo III (artt. 10-15)** affronta l'indirizzo politico e l'attività di gestione e controllo dell'azione di cooperazione.

L'**articolo 10 al comma 1** attribuisce in capo al Ministro degli Affari esteri - che diventa Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento. Il **comma 2** prevede che possa essere delegato un Viceministro della cooperazione allo sviluppo; inoltre, precisa che il Viceministro possa essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto,

possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale.

Il **comma 3** stabilisce che spetti al Ministro il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.

Il **comma 4** fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11.

L'**articolo 11** stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal MAECI e -limitatamente all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4 (banche e fondi multilaterali) dal MEF- previa approvazione da parte del CICS e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. In base al **comma 4**, al MAECI spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il MEF, con cadenza annuale, una relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri.

L'**articolo 12** disciplina i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite le Commissioni parlamentari competenti, in merito al Documento di programmazione triennale e agli schemi di regolamento previsti dal disegno di legge.

L'**articolo 13**, disponendo in materia di risorse finanziarie, prevede un Allegato allo stato di previsione del MAECI che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. E' inoltre previsto dal **comma 2** che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dal MAECI e contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

L'**articolo 14** istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Il CICS assolve alla funzione di rappresentare, nell'ambito del procedimento di formazione della

legge di stabilità, le esigenze di risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. E' inoltre posto in capo al MAECI l'obbligo di fornire supporto tecnico, operativo e logistico al CICS. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. E' infine previsto che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in analisi le amministrazioni interessate debbano fare fronte tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15** prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una Conferenza Nazionale per la cooperazione allo sviluppo, quale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit e non profit*, con compiti essenzialmente consultivi.

Il **Capo IV (artt. 16-20)** si sofferma sull'architettura istituzionale chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo: l'Agenzia; la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito DGCS) del MAECI ed il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 16**, al **comma 1**, definisce la natura dell'istituenda Agenzia, attribuendole personalità giuridica di diritto pubblico e sottoponendola al potere di indirizzo e sorveglianza del MAECI. Al **comma 2** si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal CICS. Riguardo al meccanismo generale di operatività dell'Agenzia, viene stabilito che, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 le iniziative da approvare (di importo superiore a due milioni di euro) e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente. Il successivo **comma 3** precisa che l'Agenzia svolge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla DGCS, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge; il medesimo comma individua modalità e soggetti attraverso cui essa opera e quelli con cui coopera. Nel **comma 4** si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. E' in questa sede anche contemplato che l'Agenzia possa acquisire incarichi ed eseguire programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi ed organismi internazionali, oltre a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per specifiche iniziative e realizzare quelle finanziate totalmente da privati. Si prevede, inoltre, che la stessa Agenzia interagisca con strutture ad essa analoghe all'estero. Il **comma 5** disciplina la procedura di nomina del Direttore dell'Agenzia, del quale vengono poi specificati i compiti negli articoli seguenti, tra i quali è compresa l'adozione di un regolamento interno di contabilità per l'Agenzia la cui procedura di approvazione è disciplinata al comma seguente. Il **comma 7**, invece, disciplina la

sede dell'Agenzia, stabilendo quella principale a Roma e prevedendo la possibilità in capo al Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto, di istituire o sopprimerne altre all'estero. Il **comma 8** disciplina l'invio all'estero di personale dell'Agenzia. Il potere di deciderne l'invio è posto in capo al Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il medesimo comma disciplina, inoltre, le modalità di accreditamento del personale inviato all'estero, oltre alle modalità di raccordo con la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari. A tal riguardo è previsto l'inquadramento operativo del personale in parola nell'ambito delle direttive del Capo missione, sul quale è posto anche un compito di vigilanza e coordinamento. Il comma si conclude con la previsione di un raccordo dell'Agenzia, *in loco*, anche con le organizzazioni della società civile. I **commi da 9 a 12** dispongono in capo all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del MAECI. Si richiama inoltre il controllo successivo degli atti da parte della Corte dei conti. Il **comma 13** rinvia, infine, a regolamenti l'adozione dello Statuto sull'Agenzia, col quale disciplinare altre materie relative al funzionamento della stessa, oggetto di puntuale elenco.

Il successivo **articolo 17** attribuisce autonomia di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.

L'**articolo 18** dispone in materia di organico dell'Agenzia, precisando nel dettaglio le procedure di copertura in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. E' inoltre definita la disciplina dei rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, chiarendo che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese.

L'**articolo 19** ridetermina ruolo ed attribuzioni della DGCS del MAECI, rinviando all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al MAECI in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale in seno al Ministero. Il **comma 2** precisa che, con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, restano attribuite alla DGCS le competenze che la presente legge assegna al MAECI e che resta comunque attribuita al MAECI la definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione e delle indicazioni del CICS.

L'**articolo 20** introduce, infine, il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale o dal Viceministro delegato, e pariteticamente composto dalla DGCS e dall'Agenzia. Al Comitato partecipano anche rappresentanti del MEF o di Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Al Comitato spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della stessa Agenzia. Anche per tale organo è imposto il vincolo del rispetto delle dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo V (artt. 21- 27)** disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, elencando tutti i soggetti che a vario titolo svolgono attività di cooperazione (**articolo 21**). Viene quindi disciplinata nel dettaglio, con due articoli *ad hoc*, la partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici (**articolo 22**), e di Regioni ed enti locali (**articolo 23**). **L'articolo 24** disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile (come, ad esempio, ONG ed imprese sociali) e degli altri soggetti senza fine di lucro alle attività di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà. Tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco (rinnovato con cadenza almeno biennale) sulla base di parametri e criteri stabiliti dal citato Comitato congiunto. L'appartenenza a tale elenco consente, previo espletamento di procedure comparative pubbliche, di poter beneficiare di contributi o di essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia.

Il successivo **articolo 25**, introduce le disposizioni riguardanti l'impiego all'estero di personale qualificato per attività di APS, da parte delle organizzazioni della società civile, sulla base di contratti di lavoro stipulati *ad hoc*, in conformità con la normativa italiana. E' inoltre disciplinato il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti -e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione- (per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili), la valutazione del servizio prestato a fini giuridici, l'assunzione degli obblighi previdenziali da parte dell'organizzazione della società civile che stipula il contratto. Il **comma 5** dispone che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

L'articolo 26 disciplina la partecipazione alle attività di APS di soggetti aventi finalità di lucro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. In tale contesto viene anche prevista la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 7 e su quote di questo decise dal CICS (che ne stabilisce anche criteri e condizioni), per

la creazione di imprese miste o la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese *partner*.

L'**articolo 27** è dedicato alla disciplina dei partenariati internazionali, a livello istituzionale, con Governi dei Paesi *partner*, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, l'Unione europea e gli altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Conclude la proposta di legge il **Capo VI** dedicato alle norme transitorie e finali.

L'**articolo 28** stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale.

All'**articolo 29** vengono elencate le abrogazioni espresse e le modifiche apportate al decreto legislativo n. 300 del 1999. Le abrogazioni saranno effettive dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di approvazione dello Statuto dell'Agenzia. Tale regime è essenziale per consentire, nelle more della piena operatività della nuova Agenzia, di dare continuità ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con i Paesi partner.

Coerentemente, sono introdotte disposizioni transitorie (**articolo 30**) in merito agli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione ai sensi delle precedente Legge n. 49/87, alla rendicontazione dei progetti conclusi, agli stanziamenti del Fondo rotativo di cui all'art. 7, alla facoltà dell'Agenzia di avvalersi della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione previsti dalla Legge n. 49/1987, il cui contratto di lavoro resta quella attualmente in vigore. E' infine espressamente stabilita la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Seguono un articolo sulla copertura finanziaria della riforma (**articolo 31**) ed infine una norma di chiusura sull'entrata in vigore della legge (**articolo 32**).

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 211 (Tonini)

DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Il disegno di legge A.S. n. 211 si compone di 31 articoli suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I (artt. 1-2)** tratta dei principi fondamentali e delle finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 1** sancisce il principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia" e ne delinea i principi ispiratori, statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 11 della Costituzione, nonché i principi dell'interdipendenza e del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Vengono inoltre specificate le finalità della cooperazione sotto i molteplici profili dello sviluppo della persona umana, con una menzione anche agli aiuti umanitari ed un richiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza dell'attività svolta in quest'ambito.

L'**articolo 2** individua e disciplina i destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi *partner*) e ne specifica i criteri di realizzazione, ponendo in evidenza quello di efficacia degli aiuti, attraverso l'appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, nonché quello di efficienza e di economicità degli interventi, privilegiando, compatibilmente con normativa europea e standard di efficienza consolidati, l'uso di beni e servizi locali dei Paesi oggetto di iniziative. Si esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili per finanziare le attività di natura militare.

Il **Capo II (artt. 3-9)** definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo.

L'**articolo 3** elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive.

L'**articolo 4** si sofferma sulle iniziative che l'Italia realizza in ambito multilaterale con le Organizzazioni internazionali e regionali, distinguendo tra contributi volontari e contributi obbligatori (determinati sulla base di una ripartizione fissata al momento dell'adesione all'organismo internazionale). Il

Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assicura la partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo multilaterali.

L'**articolo 5** è dedicato agli aiuti veicolati tramite il "canale multilaterale", ovvero a quel flusso di interventi concordati e finanziati a livello bilaterale, ma affidati in esecuzione a un'agenzia specializzata o a un organismo internazionale, prevedendo che la partecipazione a tali iniziative sia disciplinata da appositi accordi-quadro, conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che individuino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative. In tali casi, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia ad erogare i contributi volontari.

L'**articolo 6** dà risalto -nell'ambito del canale multilaterale- alla partecipazione italiana, in senso ampio, alla politica e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dall'Unione europea, dalla definizione della politica di cooperazione allo sviluppo al contributo al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

Afferma inoltre il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e disciplina (**comma 2**) la partecipazione alla "cooperazione delegata" stabilendo che di norma sia affidata all'istituenda Agenzia.

I **commi 3 e 4** assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

L'**articolo 7** disciplina, nell'ambito delle relazioni bilaterali, le iniziative "a dono", descrivendo le nuove procedure di approvazione e di erogazione, normalmente affidata alla costituenda Agenzia. Si afferma inoltre il principio di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari e la competenza del MAECI per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi.

L'**articolo 8** prevede la possibilità per un ente gestore di concedere crediti agevolati (sempre sul canale bilaterale) a Stati, banche centrali o enti di Stato dei Paesi destinatari, a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso, dietro autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La concessione di crediti agevolati da parte dell'ente gestore può avvenire anche in consorzio con enti o banche estere.

L'**articolo 9** è dedicato ai crediti agevolati per le imprese miste nei Paesi partner, ovvero crediti agevolati per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio alle imprese italiane che partecipano ad imprese miste nei Paesi destinatari, con investitori -pubblici o privati- del Paese partner, al fine di contribuire alla mobilitazione di risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

L'**articolo 10** prevede, sul canale bilaterale, la possibilità di concedere contributi di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, nel rispetto di specifici criteri definiti a livello europeo ed internazionale.

L'**articolo 11** disciplina la materia della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali.

Riguardo ad iniziative di partenariato territoriale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, sulla base di un criterio di "simmetria istituzionale", sempre nel rispetto delle finalità e della "regia unica" del MAECI e degli obiettivi del Documento triennale di programmazione, avvalendosi di norma dell'Agenzia. Inoltre, le regioni, le province e i comuni comunicano al MAECI e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini del controllo e della vigilanza sull'attuazione e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati.

L'**articolo 12** disciplina gli interventi di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure ed i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli Affari esteri ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V (anche della società civile) che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

Il comma 2 prevede che interventi di primo soccorso possono essere affidati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. In tal caso, il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia.

Il **Capo III (artt. 13-19)** affronta l'indirizzo politico e l'attività di governo e controllo dell'azione di cooperazione.

L'**articolo 13 al comma 1** attribuisce in capo al Ministro degli Affari esteri - che diventa Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli

indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento. I **commi 2 e 3** provvedono, conseguentemente, a cambiare la denominazione del Ministero nel decreto legislativo n. 300/1999, nonché a dare maggior risalto alla cooperazione tra le competenze ad esso attribuite. Il **comma 4** prevede che venga delegato un Viceministro della cooperazione allo sviluppo; inoltre, precisa (**comma 5**) che il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere altresì la partecipazione dello stesso Viceministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale.

Il **comma 6** stabilisce che spetti al Ministro il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.

Il **comma 7** fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 14.

L'**articolo 14** stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal MAECI - previa approvazione da parte del CICS e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. In base al **comma 4** al MAECI spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il MEF, con cadenza annuale, una relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri.

L'**articolo 15** disciplina i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite le Commissioni parlamentari competenti, in merito al Documento di programmazione triennale e agli schemi di regolamento previsti dal disegno di legge.

L'**articolo 16**, disponendo in materia di risorse finanziarie, prevede l'istituzione nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, in cui confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché tutte le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo, ripartito annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione e sulla base di un parere obbligatorio del CICS, con

DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 17** istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. E' inoltre posto in capo al MAECI l'obbligo di fornire supporto tecnico, operativo e logistico al CICS. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. E' infine previsto che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in analisi le amministrazioni interessate debbano fare fronte tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 18** prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una Conferenza Nazionale per la cooperazione allo sviluppo, quale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit e non profit*, con compiti essenzialmente consultivi.

L'**articolo 19** autorizza, per le norme attuative di organizzazione di cui al presente capo, il ricorso alla delegificazione, rinviando a successivo regolamento, proposto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Il **Capo IV (artt. 20-23)** si sofferma sull'architettura istituzionale chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo: l'Agenzia; la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito DGCS) del MAECI ed una struttura di vigilanza individuata dal regolamento di cui all'articolo 22.

L'**articolo 20**, al **comma 1**, istituisce l'Agenzia, attribuendole personalità giuridica di diritto pubblico e sottoponendola al potere di indirizzo e sorveglianza del MAECI. Al **comma 2** si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal CICS. Il successivo **comma 3** precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge; il medesimo comma individua modalità e soggetti attraverso cui essa opera e quelli con cui coopera. Nel **comma 4** si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. E' in questa sede anche contemplato che l'Agenzia possa acquisire incarichi ed eseguire programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi ed organismi internazionali, oltre a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per specifiche iniziative e

realizzare quelle finanziate totalmente da privati. Si prevede, inoltre, che la stessa Agenzia interagisca con strutture ad essa analoghe all'estero. Il **comma 5** rinvia a regolamenti da emanare entro 180 giorni l'approvazione dello statuto dell'Agenzia che preveda: la disciplina del rapporto tra Agenzia e rete diplomatica e consolare -escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner-, la procedura di nomina e la definizione delle attribuzioni del Direttore dell'Agenzia, l'autonomia di bilancio dell'Agenzia, l'individuazione di uffici presso la sede della Farnesina. I **comma 6 e 7** dispongono in capo all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati della cooperazione e di adottare un codice etico.

L'**articolo 21** dispone in materia di organico dell'Agenzia, prevedendone la copertura mediante: inquadramento del personale trasferito dal MAE; procedure di mobilità; a regime, ordinarie forme di reclutamento. Al termine dell'inquadramento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni/enti di provenienza e sono trasferite le corrispondenti risorse all'Agenzia. Al personale inquadrato nell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante nelle amministrazioni/enti di provenienza.

L'**articolo 22** ridetermina ruolo ed attribuzioni della DGCS del MAECI, rinviando all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al MAECI in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia. Il **comma 2** precisa che coadiuva il Ministro e il Viceministro innanzitutto nell'elaborazione di linee programmatiche e di indirizzo dell'APS, nella definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione e delle indicazioni del CICS.

L'**articolo 23** è dedicato alla valutazione e rinvia al regolamento di cui all'articolo 22 l'individuazione della struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS, anche avvalendosi di enti di valutazione esterni o impiegando magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

Il **Capo V (artt. 24- 27)** disciplina la partecipazione della società civile e di altri soggetti economici e sociali della cooperazione allo sviluppo. L'**articolo 24** disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile (come, ad

esempio, ONG, ONLUS, organizzazioni di commercio equo e solidale, organizzazioni di cittadini migranti) di cui l'Agenzia tiene apposito albo.

L'**articolo 25** è dedicato agli altri attori, come le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*, cui l'Agenzia rilascia certificazione di idoneità.

Il successivo **articolo 26**, introduce le disposizioni riguardanti l'impiego all'estero di personale qualificato per attività di APS, da parte delle organizzazioni della società civile, sulla base di contratti di lavoro stipulati *ad hoc*, in conformità con la normativa italiana. E' inoltre disciplinato: il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti -e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione- (per un massimo di cinque anni), la valutazione del servizio prestato a fini giuridici, l'assunzione degli obblighi previdenziali da parte dell'organizzazione della società civile che stipula il contratto. Il **comma 5** dispone che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

L'**articolo 27** dispone che le operazioni effettuate da questi enti nei confronti delle amministrazioni dello Stato per l'acquisto, il trasporto, la spedizione di beni all'estero non siano assoggettabili all'IVA.

Conclude la proposta di legge il **Capo VI** dedicato alle norme transitorie e finali. L'**articolo 28** stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale.

All'**articolo 30** si dispone l'abrogazione della legge n. 49/1987 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20 e 22, e comunque entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Completano il presente Capo un articolo sulla clausola di invarianza finanziaria della riforma (**articolo 29**) ed infine una norma di chiusura sull'entrata in vigore della legge (**articolo 31**).

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 558 (*Romano e altri*)

RIFORMA DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA SULLA COOPERAZIONE ALLO INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Il disegno di legge 558 si compone di 28 articoli suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I (artt. 1-2)** tratta dei principi fondamentali e delle finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 1** sancisce il principio secondo cui la cooperazione allo sviluppo è "parte integrante e qualificante della politica dell'Italia" e ne delinea i principi fondamentali, statuiti dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, nonché i principi dell'interdipendenza e del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Vengono inoltre specificate le finalità della cooperazione quali la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, con una menzione anche agli aiuti umanitari e di emergenza ed un richiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza dell'attività svolta in quest'ambito.

L'**articolo 2** individua e disciplina i destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi *partner*) e ne specifica i criteri di realizzazione, ponendo in evidenza quello di efficacia degli aiuti, attraverso l'appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, nonché quello di efficienza e di economicità degli interventi, privilegiando, compatibilmente con normativa europea e standard di efficienza consolidati, l'uso di beni e servizi locali dei Paesi oggetto di iniziative. Si esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, per finanziare le attività di natura militare .

Il **Capo II (artt. 3-11)** definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo.

L'**articolo 3** elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive.

L'**articolo 4** si sofferma sulle iniziative che l'Italia realizza in ambito multilaterale con le Organizzazioni internazionali e regionali, distinguendo tra contributi volontari e contributi obbligatori (determinati sulla base di una ripartizione fissata al momento dell'adesione all'organismo internazionale). Il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), in coordinamento con il Ministro

delegato per la cooperazione internazionale, assicura la partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo multilaterali.

L'**articolo 5** è dedicato agli aiuti veicolati tramite il "canale multilaterale", ovvero a quel flusso di interventi concordati e finanziati a livello bilaterale, ma affidati in esecuzione a un'agenzia specializzata o a un organismo internazionale, prevedendo che la partecipazione a tali iniziative sia disciplinata da appositi accordi-quadro, conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che individuino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative. In tali casi, il Ministro delegato per la Cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia ad erogare i contributi volontari.

L'**articolo 6** dà risalto - nell'ambito del canale multilaterale- alla partecipazione italiana, in senso ampio, alla politica e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dall'Unione europea, dalla definizione della politica di cooperazione allo sviluppo al contributo al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

Afferma inoltre il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e disciplina (**comma 2**) la partecipazione alla "cooperazione delegata" stabilendo che di norma sia affidata all'istituenda Agenzia.

I **commi 3 e 4** assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro delegato per la Cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

L'**articolo 7** disciplina, nell'ambito delle relazioni bilaterali, le iniziative "a dono", crediti concessionali, forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, descrivendo le nuove procedure di approvazione da parte del Comitato direttivo dell'Agenzia e di erogazione, affidata alla costituenda Agenzia o al paese partner o ad enti pubblici e privati. Si afferma inoltre il principio di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner.

L'**articolo 8** prevede la possibilità per un ente gestore di concedere crediti agevolati (sempre sul canale bilaterale) a Stati, banche centrali o enti di Stato dei Paesi destinatari, a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso, dietro autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo dell'Agenzia, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

La concessione di crediti agevolati da parte dell'ente gestore può avvenire anche in consorzio con enti o banche estere.

L'**articolo 9** è dedicato ai crediti agevolati per le imprese miste nei Paesi partner, ovvero crediti agevolati per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio alle imprese italiane che partecipano ad imprese miste nei Paesi destinatari, con investitori -pubblici o privati- del Paese partner.

L'**articolo 10** disciplina la materia della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali.

Riguardo ad iniziative di partenariato territoriale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, sulla base di un criterio di "simmetria istituzionale", sempre nel rispetto degli obiettivi del Documento triennale di programmazione, avvalendosi di norma dell'Agenzia. Inoltre, le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, ai fini del controllo e della vigilanza sull'attuazione e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati.

L'**articolo 11** disciplina gli interventi di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure ed i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

Il **comma 2** prevede che interventi di primo soccorso possono essere affidati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. In tal caso, il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia.

Il **Capo III (artt. 12-17)** affronta l'indirizzo politico e l'attività di gestione e controllo dell'azione di cooperazione.

L'**articolo 12** al **comma 1** attribuisce la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, il quale concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione politica internazionale del Governo.

Il **comma 2** stabilisce che spetti al Ministro delegato per la cooperazione internazionale il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.

Il **comma 3** fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13. Il **comma 4** precisa che il Ministro delegato esercita le proprie competenze avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e quando necessario della rete diplomatica e consolare.

L'**articolo 13** stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal Ministro delegato, previa approvazione da parte del CICI (Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale) e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e viene illustrato alle Camere dal Ministro delegato entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del DEF. In base al **comma 5** al Ministro delegato spetta anche l'onere di redigere, di concerto con il MEF, una relazione annuale (da trasmettere alla Camere entro il 31 luglio) sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri.

L'**articolo 14** disciplina i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, espletati tramite le Commissioni parlamentari competenti, in merito al Documento di programmazione triennale e agli schemi di regolamento previsti dal disegno di legge.

L'**articolo 15** prevede l'istituzione, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per la cooperazione allo sviluppo, in cui confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché tutte le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo; le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia, con DPCM, adottato su proposta del Ministro delegato.

L'**articolo 16** istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI), presieduto dal Presidente del Consiglio e di cui è Vicepresidente il Ministro delegato, cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo, sulla base degli indirizzi indicati del Documento triennale di programmazione. E' inoltre posto in capo alla Presidenza del Consiglio l'obbligo

di fornire supporto tecnico, operativo e logistico al CICI, attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale.

L'**articolo 17** prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di una Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, quale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, con compiti essenzialmente consultivi.

Il **Capo IV (artt. 18-22)** si sofferma sull'architettura istituzionale chiamata a gestire la cooperazione allo sviluppo prevedendo: l'Agenzia; il Dipartimento per la Cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio e l'Istituto per la Cooperazione internazionale.

L'**articolo 18**, al **comma 1**, conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad istituire l'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale, dotata di autonomia di bilancio e responsabile della banca dati pubblica *on line*, sottoponendola al potere di indirizzo e sorveglianza del Ministro delegato. Al **comma 2** si precisa che all'Agenzia è demandata all'attuazione delle direttive, stabilite nel Documento triennale di programmazione, su indicazione del Ministro delegato. A successivi regolamenti (**comma 3**) è demandata l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia in cui vengano definite le attribuzioni del direttore dell'Agenzia e previsto un Comitato direttivo, nonché viene disciplinato il rapporto tra Agenzia e struttura diplomatica e consolare, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono. Si prevede che l'Agenzia adotti un codice etico.

L'**articolo 19** dispone in materia di organico dell'Agenzia, prevedendone la copertura mediante: inquadramento del personale trasferito dal MAE a seguito della soppressione della DGCS; procedure di mobilità; a regime, ordinarie forme di reclutamento. Al termine dell'inquadramento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni/enti di provenienza e sono trasferite le corrispondenti risorse all'Agenzia. Al personale inquadrato nell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante nelle amministrazioni/enti di provenienza.

L'**articolo 20** istituisce il Dipartimento per la Cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio, rinviando (**comma 2**) all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative alla Presidenza del Consiglio in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento stesso. Sono attribuite al Dipartimento le competenze di: definizione di linee di programmazione e di indirizzo da presentare al CICI, della rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione, sostegno

all'azione di coordinamento del Ministro delegato, gestione della quota dell'8 per mille destinata alla fame nel mondo, sostegno tecnico all'attività del CICI e della Conferenza Unificata. Alla copertura dell'organico si provvede con inquadramento del personale trasferito dal MAE a seguito della soppressione della DGCS; chiude una clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 21** istituisce presso il Dipartimento per la cooperazione internazionale un'unità di valutazione che risponde direttamente al Ministro delegato, competente per la valutazione degli interventi di cooperazione.

L'**articolo 22** prevede la trasformazione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare in Istituto per la cooperazione internazionale, alla cui riorganizzazione provvede un regolamento da adottare entro 6 mesi. L'Istituto, dotato di autonomia di bilancio, sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato, assume il compito di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale.

Il **Capo V (artt. 23- 27)** disciplina la partecipazione della società civile e di altri soggetti economici e sociali. L'**articolo 23** disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile (come, ad esempio, ONG, ONLUS, organizzazioni di commercio equo e solidale, organizzazioni di cittadini migranti) di cui l'Agenzia tiene apposito albo, mentre l'**articolo 24** è dedicato agli altri attori come le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi partner, cui l'Agenzia rilascia certificazione di idoneità.

Il successivo **articolo 25**, introduce le disposizioni riguardanti l'impiego all'estero di personale qualificato per attività di APS, da parte delle organizzazioni della società civile, sulla base di contratti di lavoro stipulati *ad hoc*, in conformità con la normativa italiana. E' inoltre disciplinato il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti (per un massimo di cinque anni), -e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione- e la valutazione del servizio prestato a fini giuridici. Il **comma 4** dispone che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

Conclude la proposta di legge il **Capo VI (articoli 26-28)** dedicato alle norme transitorie e finali.

All'**articolo 27** si dispone l'abrogazione della legge n. 49/1987 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Completano il Capo un articolo sulla clausola di invarianza finanziaria (**articolo 26**) ed infine una norma di chiusura sull'entrata in vigore della legge (**articolo 28**).

DISEGNO DI LEGGE A.S. 1309 (*De Cristofaro e altri*)

RIORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Il disegno di legge consta di 38 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I** illustra i principi fondamentali.

L'**articolo 1** descrive le finalità della cooperazione allo sviluppo, elemento qualificante che contribuisce allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, volta a promuovere pacifiche relazioni tra i popoli, e i diritti umani, sociali ed economici affermati nelle convenzioni delle Nazioni Unite, dei diritti della donna, dell'infanzia, nonché la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente come bene globale, la valorizzazione delle risorse naturali ed umane locali. L'ultimo comma dell'articolo 1 riconosce il valore del commercio equo e solidale.

L'**articolo 2** esclude dall'ambito della legge gli interventi a carattere militare o di polizia e quelli di sostegno al commercio o agli investimenti italiani all'estero. Il comma 2 specifica che le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

L'**articolo 3** descrive la struttura di governo della cooperazione allo sviluppo. Ad essa sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei Ministri un Piano strategico triennale. Il Piano deve contenere: obiettivi, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS in sede di legge di stabilità, l'indicazione delle aree geografiche di intervento e dei paesi destinatari, e i criteri e i principi di ripartizione delle risorse e le condizioni di concedibilità degli aiuti. Il Piano, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività di cooperazione del governo e le iniziative delle istituzioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei Ministri e sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Il **comma 3** dell'articolo 3 istituisce l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), posta sotto il controllo del Ministro per la cooperazione. L'ACS è un ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, contabile, patrimoniale, finanziaria e gestionale, con il compito di programmare, finanziare, attuare e coordinare gli interventi di cooperazione, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fine di lucro

e organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata, di cui all'art. 30.

L'**articolo 4** prevede che l'ACS adotti piani-Paese per ogni stato destinatario di interventi di cooperazione. E' prevista anche la redazione di piani regionali.

L'**articolo 5** definisce i meccanismi e le procedure di monitoraggio e controllo sulle attività dell'ACS. Essa è gestita in deroga alle norme generali del bilancio, ma sottoposta al controllo di due organismi - uno preposto alle verifiche di bilancio e uno preposto ai controlli di qualità - che vengono selezionati ogni tre anni con procedure concorsuali, gestite dalla Presidenza del Consiglio, tra organizzazioni di eccellenza nei rispettivi settori. Ognuno di questi due organismi redige annualmente una relazione da sottoporre al Ministro per la cooperazione e alle competenti commissioni parlamentari, nonché al Direttore dell'Agenzia e al suo collegio di revisori dei conti.

L'**articolo 6** individua i soggetti beneficiari dei progetti di cooperazione. In particolare il **comma 2** prevede che sia possibile attuare interventi direttamente negoziati con rappresentanti delle comunità locali.

L'**articolo 7** assegna la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo. Precisa, rispetto all'articolo 3, che il Ministro assicura il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'Agenzia, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali -compresi banche e fondi di sviluppo- e che esercita le sue competenze avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.

Gli esecutori di progetti di cooperazione, individuati **all'articolo 8**, possono essere le associazioni senza fini di lucro, le regioni, gli enti locali territoriali, le università e gli altri enti pubblici non economici. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner*. Le imprese che si rendano responsabili di irregolarità contabili o violino le norme di sicurezza del lavoro decadono dai finanziamenti concessi.

L'**articolo 9** descrive l'oggetto della cooperazione, elencando, al comma 1, una serie di attività. Il **comma 2** prevede che gli interventi di cooperazione finanziati mediante crediti di aiuto o a dono non possano essere associati all'acquisto di beni o servizi in Italia, né ad altri strumenti finanziari tipici del mercato. Devono inoltre avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto.

L'**articolo 10** descrive le modalità delle attività di cooperazione. Esse corrispondono alle previsioni dei piani-Paese discussi dai rappresentanti governativi e non governativi della cooperazione, e negoziati con i rappresentanti dei governi dei paesi *partner*.

I progetti sostenuti dalla cooperazione italiana sono soggetti al controllo di una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, istituita presso l'ACS. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione successiva di compatibilità ambientale, di impatto di genere e di impatto sull'infanzia. Le linee guida per realizzare le valutazioni in questione vengono elaborate dal Ministro per la cooperazione.

L'**articolo 11** è dedicato al coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza, attuato dal Ministro per la cooperazione, d'intesa con il direttore generale dell'ACS.

Il **Capo II** è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS).

L'**articolo 12** ne elenca i compiti, che sono di programmazione, gestione e valutazione.

L'**articolo 13** ne descrive la figura del direttore generale, che dev'essere nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione, con l'approvazione del Parlamento.

L'**articolo 14** prevede che l'ACS abbia uno statuto e un regolamento approvati dal comitato direttivo dell'Agenzia stessa e poi trasmesso per la definitiva approvazione al Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la cooperazione.

L'**articolo 15** descrive la composizione e i compiti del Comitato direttivo dell'ACS, del quale fanno parte membri di provata esperienza nel campo della cooperazione, proposti dai Ministri per la cooperazione e dell'economia, oltre ad un membro proposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e città ed autonomie locali. Tra i compiti: predisporre e deliberare lo statuto e il regolamento; deliberare il programma triennale di attività; deliberare il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo; approvare i piani-Paese predisposti dall'ACS; approvare le iniziative di cooperazione finanziate attraverso il Fondo unico per l'APS.

L'**articolo 16** istituisce presso l'ACS un collegio dei revisori dei conti presieduto da un magistrato della Corte dei conti.

L'**articolo 17** descrive l'organizzazione dell'ACS, strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa

e una divisione del personale, oltre agli uffici tematici di *staff* del direttore generale.

L'**articolo 18** si occupa dello *status* del personale dell'ACS, negoziato direttamente dal direttore generale con le organizzazioni sindacali.

L'**articolo 19** prevede l'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

Il **comma 2** dell'articolo 14 descrive le attività delle ULC.

L'**articolo 20** detta le norme per avviare, in sede di prima applicazione della legge, le procedure di funzionamento dell'ACS.

L'**articolo 21** istituisce una struttura di valutazione costituita da un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione, competente per la valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

Il **Capo III** è dedicato al finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

L'**articolo 22** stabilisce l'autonomia finanziaria dell'ACS, alla cui gestione si provvede in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. L'autonomia finanziaria è esercitata tramite il ricorso ad un Fondo appositamente costituito. L'ACS è sottoposta al controllo del collegio dei revisori, dell'organo di controllo istituito dalla legge all'articolo 5, comma 2, e al controllo delle commissioni parlamentari competenti.

Il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, istituito all'**articolo 23**, è costituito da stanziamenti quinquennali determinati in sede di legge di stabilità, nonché da altri mezzi puntualmente elencati. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono iscritti in apposita UPB del bilancio della Presidenza del Consiglio.

L'**articolo 24** disciplina il Fondo rotativo per i crediti concessionali, stabilendo che il Ministro per la cooperazione autorizzi un ente finanziario gestore, a concedere -anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficino della cooperazione internazionale- crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

L'**articolo 25** stabilisce che alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un Istituto di credito scelto mediante gara. Tale Istituto deve possedere determinati requisiti che ne escludano il coinvolgimento in attività di finanziamento all'industria degli armamenti, che assicurino il rispetto della normativa internazionale in materia fiscale e il rispetto di standard ambientali, sociali e sui diritti umani.

L'**articolo 26** dispone la possibilità di devolvere a favore del Fondo unico e delle associazioni senza fini di lucro e altri soggetti di cui all'articolo 27, una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, nonché la deducibilità dal reddito imponibile delle donazioni delle persone fisiche a favore degli stessi soggetti.

Il **Capo IV** disciplina nel dettaglio i soggetti dell'attività di cooperazione allo sviluppo: le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative

Secondo quanto disposto all'**articolo 27**, questi enti debbono rispondere a determinati requisiti di indipendenza, affidabilità e capacità operativa, valutati dall'ACS in relazione ai specifici progetti presentati. Il **comma 7** dell'articolo 24 dispone che le operazioni effettuate da questi enti nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti di cui al presente articolo per l'acquisto, il trasporto, la spedizione di beni all'estero non siano assoggettabili all'IVA. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte da tali soggetti nell'ambito di collaborazioni con l'ONU o con l'UE non sono considerate attività commerciali ai fini fiscali.

L'**articolo 28** istituisce la 'Consulta per la cooperazione allo sviluppo' di cui fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le cooperative che operano nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Tale organo ha funzioni consultive e di indirizzo nei confronti del Ministro e dell'ACS. Esso è dotato di un comitato direttivo che propone un regolamento per il funzionamento della Consulta stessa. Il **comma 7** prevede che il Ministro per la cooperazione convochi a scadenza biennale una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo a carattere consultivo.

L'**articolo 29** disciplina lo *status* dei cooperanti, e richiede che il Ministro per la cooperazione adotti una "Carta dei diritti e doveri del cooperante". I cooperanti debbono avere un regolare contratto.

Il **Capo V** si sofferma su taluni fenomeni rilevanti per la cooperazione.

L'**articolo 30** definisce la cooperazione decentrata come quella attuata in piena autonomia dalle regioni e dagli enti locali con realtà locali dei paesi *partner*. Il **comma 2** istituisce una commissione paritetica per la cooperazione decentrata, presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da

un suo delegato. Compito di tale commissione è favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Per le richieste di contributo provenienti dalle regioni e altri enti locali, la commissione stabilisce la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

L'**articolo 31** riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto volto a realizzare scambi commerciali che tendono a valorizzare produzioni, tradizioni e culture autoctone dei paesi *partner*.

L'**articolo 32** stabilisce che associazioni e società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali

L'**articolo 33** riconoscono e definiscono le attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale come attività di cooperazione a tutti gli effetti, ne elencano le caratteristiche. Per le associazioni e le cooperative che svolgono queste attività, come pure per quelle che svolgono attività di commercio equo e solidale, viene disposta l'istituzione di appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale (uno per ciascuna categoria). Le associazioni e le cooperative iscritte in tali albi beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della cooperazione.

L'**articolo 34** definisce le attività di volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace rilevanti ai fini della presente legge, come quelle attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono le attività di cui al comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri nazionali.

Il Capo VI contiene disposizioni transitorie e finali

L'**articolo 35** dispone che nei ruoli dell'ACS siano inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, i dipendenti dell'attuale DGCS del MAE.

L'**articolo 36** dispone che gli indirizzi programmatici per la cooperazione siano stabiliti, in prima attuazione, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 37 prevede che tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

L'articolo 38 stabilisce la soppressione della DGCS presso il MAE e l'istituzione, alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con compiti di gestire le attività pregresse e impartire direttive alle ambasciate presso i paesi *partner* per la definizione o la revisione degli accordi-quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

TESTO A FRONTE

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
Art. 1. (Oggetto e finalità)	Art. 1. (Oggetto e finalità)	Art. 1. (Oggetto e finalità)	Art. 1. (Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).
<p>1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio dell'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.</p>	<p>1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.</p> <p>2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.</p>	<p>1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.</p> <p>2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costituzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.</p>	<p>2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.</p> <p>1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispira alle seguenti finalità:</p> <p>a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a san Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;</p>
	<p>3. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.</p>	<p>3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.</p>	
			<p>4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			svolgono tale attività.
<p>2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:</p> <p>a) ridurre la povertà e le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;</p>	<p>4. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali, agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea,</p> <p>persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, (...) cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo;</p>	<p>4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner.</p>	<p>1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispira alle seguenti finalità:</p> <p>(...)</p> <p>n) il raggiungimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;</p>
<p>b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;</p>	<p>promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei</p>		<p>b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>beni comuni e delle specificità culturali; educazione alla cittadinanza mondiale.</p>		<p>al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;</p> <p>c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;</p> <p>g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione 16 marzo 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.	attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti;		
			d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;</p> <p>e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;</p> <p>f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;</p> <p>h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;</p> <p>i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;</p> <p>l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;</p> <p>m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo.	<i>Vedi artt. 3 e 12</i>	5. Rientrano nella cooperazione internazionale anche gli interventi di emergenza ed umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.	o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.
4. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità dello sviluppo.	5. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione.	6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.	
Art. 2. (Destinatari e criteri)	Art. 2. (Destinatari e criteri)	Art. 2. (Destinatari e criteri)	Art. 6. (Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo).
1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha	1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come	1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo	1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti,

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p>	<p>destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.</p>	<p>sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.</p>	<p>pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.</p> <p>2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 27, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.</p>
<p>2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.</p>	<p>2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi partner con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia;</p>	<p>2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi partner con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.	materia; garantisce razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità ed unitarietà.	
			<p style="text-align: center;">Art. 10. (Modalità delle attività di cooperazione).</p>
<p>3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:</p> <p>a) dei principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale, in particolare quello della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli aiuti alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;</p>			<p>1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.</p>
			<p>2. Il piano-Paese deve essere discusso</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.</p>
			<p>3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.
b) di criteri di efficienza ed economicità, da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.			
			5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
			6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.</p>
			<p>7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 28, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.</p>
<p>4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.</p>	<p>3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.</p>	<p>3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.</p>	<p align="center">Art. 9. (Oggetto dell'attività di cooperazione). (...)</p> <p>2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 1309</p>
<p>5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.</p>	<p>4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi <i>partner</i>. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.</p>	<p>4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi <i>partner</i>. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 (Ambito di applicazione) (...)</p> <p>2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.</p> <p>3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.</p>
			<p>Art.1 <i>(Finalità della politica di</i></p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali.</p>			<p><i>cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).</i> (...)</p> <p>3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.</p> <p align="right"><i>Vedi anche art. 32</i></p>
<p align="center">Art. 3. (Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 3. (Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 3. (Ambiti di applicazione)</p>	<p align="center">Art. 2. (Ambito di applicazione).</p>
<p>1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:</p>	<p>1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e si articola in:</p>	<p>1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e nel rispetto della normativa OCSE/DAC, e si articola in:</p>	<p>1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
a) iniziative in ambito multilaterale;	a) contributi in ambito multilaterale;	b) contributi in ambito multilaterale;	
	b) iniziative a carattere multilaterale;	c) iniziative a carattere multilaterale;	
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;	c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;	d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;	
c) iniziative a dono, di cui all'articolo 6, nell'ambito di relazioni bilaterali;	d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;	a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;	
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;			
e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;	e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;	e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;	
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;	f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;	f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;	
g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo V.			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.	g) iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.	
			4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.
			Art. 9. (Oggetto dell'attività di cooperazione).
			1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività: a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale; b) lo studio, la progettazione, la

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;</p> <p>c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;</p> <p>e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 31;</p>

<p>A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p>A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p>A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>A.S. 1309</p>
			<p>f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;</p> <p>g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner, ai sensi dell'articolo 33;</p> <p>h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;</p> <p>i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province,</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 27 e omologhi soggetti dei Paesi partner;</p> <p>l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;</p> <p>m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;</p> <p>n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità nonviolente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.</p>
Art. 4. (Iniziativa in ambito multilaterale)	Art. 4. (Contributi in ambito multilaterale)	Art. 4. (Contributi in ambito multilaterale)	
1. Rientra nell'ambito dell'APS la	1. Rientra nell'ambito dell'APS la	1. Rientra nell'ambito della	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.	partecipazione anche finanziaria, in condizioni di parità con gli altri partner, dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.	cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.	
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.</p>	<p>4. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.</p>		
<p>4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuna di esse. L'Agenzia di cui all'articolo 16 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 20, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi al bilancio generale, su proposta dell'Agenzia negli altri casi.</p>	<p>2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.</p>	<p>2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.</p>	
<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli</p>	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento</p>	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 10, comma 1, e 11.</p>	<p>con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.</p>	<p>con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.</p>	
	<p align="center">Art. 5. (Iniziative a carattere multilaterale)</p>	<p align="center">Art. 5. (Iniziative a carattere multilaterale)</p>	
	<p>1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della</p>	<p>1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali e intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale o intergovernativo esecutore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.	il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.	
Art. 5. (Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)	Art. 6. (Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)	Art. 6. (Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)	
1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia e promuove l'armonizzazione dei propri indirizzi e delle proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.	1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.	1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.	
2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione	2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta, cosiddetta «cooperazione delegata», per l'esecuzione di programmi europei	2. L'Italia contribuisce, altresì, alla «cooperazione delegata», intendendosi per tale la gestione centralizzata indiretta per l'esecuzione	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16.	di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.	di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei principi contabili dell'Unione europea.	
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.	3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.	3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, e d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari attivati in sede europea in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.	
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.	4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.	4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale è altresì attribuita la competenza per la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
quanto di competenza.			
Art. 6. (Iniziativa a dono nell'ambito di relazioni bilaterali)	Art. 7. (Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)	Art. 7. (Iniziativa nell'ambito di relazioni bilaterali)	Art. 9. (Oggetto dell'attività di cooperazione).
<p>1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono di norma finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 16. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner.</p> <p>(...)</p>	<p>1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative «a dono», finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con il principio della ownership dei processi di sviluppo.</p>	<p>1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, compreso il sostegno diretto al bilancio del Paese partner, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del Documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia medesima o al Paese partner o ad enti pubblici o privati. Gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese partner, in linea con il principio della ownership dei processi di sviluppo.</p>	<p>(...)</p> <p>2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
	Art. 10. (Contributi di sostegno al bilancio dei Paesi partner)		
(...) 2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner, per migliorare la qualità degli aiuti e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale. Tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla	1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi partner nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale. 2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordare sulla base del dialogo politico con i Paesi partner, devono rispettare i criteri relativi al	<i>Vedi art. precedente</i>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.	mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.		
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo.			
Art. 7. (Fondo rotativo per i crediti concessionali)	Art. 8. (Fondo rotativo per i crediti concessionali)	Art. 8. (Fondo rotativo per i crediti concessionali)	Art. 24. (Fondo rotativo per i crediti concessionali).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 20 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica, a concedere, anche in consorzio con enti o banche	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti concessionali a valere	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del comitato direttivo dell'Agenzia per la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in	1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.	sul Fondo rotativo costituito presso di esso.	favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti statali di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso l'ente gestore stesso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.	dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.
	2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.	2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già disposti ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.	2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.	3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.		

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	Art.9. (Imprese miste per lo sviluppo)	Art. 9. (Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)	
	<p>1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner. Tali crediti agevolati possono essere concessi in alternativa anche direttamente all'impresa mista. Essi mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.</p>	<p>1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, il comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può concedere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.</p>	
	<p>2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:</p> <p>a) la quota del Fondo rotativo che</p>	<p>2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:</p> <p>a) la quota del Fondo di</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	può annualmente essere impiegata a tale scopo;	rotazione che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 1;	
		b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;	
	c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.		
	3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo viene trasferita all'ente finanziario gestore appositamente selezionato di cui all'articolo 8. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente all'ente finanziario gestore appositamente selezionato.		
		d) le condizioni a cui possono essere concessi i crediti.	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
Art. 8. (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)	Art. 11. (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)	Art. 10. (Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)	Art. 30. (Cooperazione decentrata).
<p>1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 costituiscono principi fondamentali.</p>	<p>1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.</p>	<p>1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.</p>
<p>2. Le regioni e le province autonome</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome di</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 16, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 16, comma 9.</p>	<p>Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 6, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 6, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 6.</p>	<p>di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base del criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 13 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18.</p>	
<p>3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli</p>	<p>3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi</p>	<p>3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.	internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.	accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.	
			<p>2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.</p> <p>3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 1309</p>
			<p>in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.</p> <p>4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.</p> <p>5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.</p> <p>6. Le associazioni senza fini di lucro,</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.
Art. 9. (Interventi internazionali di emergenza umanitaria)	Art. 12. (Interventi internazionali di emergenza umanitaria)	Art. 11. (Interventi internazionali di emergenza umanitaria)	Art. 11. (Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza).
			1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo	1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui	1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui	2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.</p>	<p>all'articolo 24, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.</p>	<p>all'articolo 23 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.</p>	<p>giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS. 3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.</p>
<p>2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni,</p>	<p>2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile della Presidenza</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 16. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.	del Consiglio dei Ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.	Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata, d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.	
Art. 10. (Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)	Art. 13. (Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo)	Art. 12. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)	Art. 7. (Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo).
1. La responsabilità politica della	1. La responsabilità politica della	1. La responsabilità della politica di	1. La responsabilità della politica di

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.	cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 17.	cooperazione internazionale, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, che a tal fine conferisce apposita delega al Ministro per la cooperazione internazionale, che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione di politica internazionale del Governo.	cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta al Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo. (...)
	2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».		
	3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al Ministero degli affari esteri e		

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	<p>della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in</p>		

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».		
<p>2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti ivi previsti, può conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.</p>	<p>4. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.</p> <p>5. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe deve prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.</p>		
<p>3. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della</p>	<p>6. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di</p>	<p>2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di</p>	<p>2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.</p>	<p>cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.</p>	<p>cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.</p>	<p>cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.</p>
<p>4. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 11.</p>	<p>7. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e all'articolo 14.</p>	<p>3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.</p>	
	<p>8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al Capo IV e della rete diplomatica e consolare.</p>	<p>4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.</p>	<p>3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
Art. 11. (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)	Art. 14. (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)	Art. 13. (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale)	Art. 3. (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo).
<p>1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 14, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.</p>	<p>1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.</p>	<p>1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.</p>	<p>1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.</p>
<p>2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle</p>	<p>2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle</p>	<p>2. Il Documento triennale indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le</p>	<p>2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:</p> <p>a) obiettivi specifici, strumenti e</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.</p>	<p>aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.</p>	<p>disponibilità finanziarie per ciascun anno e la ripartizione delle risorse complessive contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, multilaterale, multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo, nonché per gli interventi di emergenza.</p>	<p>finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;</p> <p>b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 23;</p> <p>c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;</p> <p>d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;</p> <p>e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;</p> <p>f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;</p> <p>g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;</p> <p>h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);</p> <p>i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;</p> <p>l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 27, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;</p> <p>n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;</p> <p>o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.</p>
<p>3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di</p>	<p>3. Sullo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 17, attiva</p>	<p>3. Prima della presentazione al Consiglio dei ministri, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale,</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>cui all'articolo 14, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della Conferenza di cui all'articolo 15 della presente legge.</p>	<p>forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18 della presente legge.</p>	<p>coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20, è sottoposto alla valutazione del Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 16, nonché all'esame della Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 14.</p>	
		<p>4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.</p>	<p>5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.</p>
<p>4. Il Ministro degli affari esteri e</p>	<p>4. Il Ministro degli affari esteri e della</p>	<p>5. Il Ministro delegato per la</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 4.</p>	<p>cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.</p>	<p>cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che è approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 e trasmessa al Parlamento entro il 30 luglio di ogni anno, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti, nonché dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani coinvolti e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.</p>	<p>6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			generali dell'APS.
			Art. 4. (Definizione dei piani-Paese).
Art. 12. (Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)	Art. 15. (Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)	Art. 14. (Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)	1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11,	1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma	1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.	4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.	rispettivi regolamenti, decorsi i quali il Documento è approvato anche in assenza del parere.	
2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.	2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 5, 22, comma 1, e 23, comma 1.	2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui al capo IV.	<i>Vedi art. 3, comma 5</i>
Art. 13. (Risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo)			
1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
cooperazione internazionale, sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.			
2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati ai sensi dell'articolo 14, comma 4.			
<i>vedi art. 13(Risorse)</i>	Art. 16. (Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 15. (Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale)	Art. 23. (Fondo unico per l'APS).
	1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è	1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del bilancio della Presidenza del	1. È istituito il Fondo unico per l'APS di seguito denominato «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.</p>	<p>Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.</p>	<p>legge, costituito:</p>
	<p>2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione dei flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy, allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri</p>	<p>2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le risorse relative alle autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti di competenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.</p>	<p>a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;</p> <p>b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;</p> <p>c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;</p> <p>d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.</p>		<p>e società cooperative di cui all'articolo 27;</p> <p>e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;</p> <p>f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;</p> <p>g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;</p> <p>h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>modificazioni;</p> <p>l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;</p> <p>m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'armi.</p>
		<p>3. Nel Fondo di cui al comma 1 sono riversati le donazioni e i contributi di soggetti privati, volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un co-finanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo apposito del suddetto Fondo, per garantire la massima trasparenza di gestione.</p>	<p>i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;</p>
	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		<p>3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	<p>4. Il Fondo unico di cui al comma 1 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.</p>	<p>4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali e permanenti per il finanziamento di attività di cooperazione, nonché dei contributi obbligatori previsti per legge.</p>	<p>2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.</p>
<p><i>vedi art. 13</i></p>	<p>5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>5. Le disponibilità del Fondo sono allocate all'Agenzia di cui all'articolo 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.</p>	
	<p>6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per</p>	<p>6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>intero agli esercizi successivi.</p>	<p>essere riassegnate per intero all'esercizio successivo. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «con esclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche, del fondo per la cooperazione internazionale e del fondo per le aree sottoutilizzate».</p>	
			<p align="center">Art. 25. (Servizio di tesoreria).</p>
			<p>1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra nord e sud del mondo.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.</p>
			<p align="center">Art. 37. (Finanziamento del Fondo unico).</p>
			<p>1. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p align="center">Art. 14. (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 17. (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 16. (Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale)</p>	
<p>1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «CICS», con il compito di assicurare la programmazione, ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.</p>	<p>1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).</p>	<p>1. Al fine di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e la loro coerenza con le politiche di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI).</p>	
<p>2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e</p>	<p>2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della</p>	<p>2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	ricerca, della salute, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.		
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.	3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.	3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI verifica la coerenza e promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i Dicasteri, assicurando la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.	
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
in materia di ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziati a tal fine.			
5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).	4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS i presidenti di regione, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).	4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del CICI i Presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).	
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.	5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.		
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi o gettoni di presenza	6. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.	5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
comunque denominati.			
			<p align="center">Art. 21. (Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche).</p>
			<p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.</p> <p>2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato internazionale per la cooperazione allo sviluppo e alla Conferenza unificata.</p> <p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<i>Vedi anche art. 21</i>
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.	7. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.	6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.	
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19.	8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 22.	7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 20.	
10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
Art. 15. (Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 18. (Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 17. (Conferenza unificata per la cooperazione internazionale)	Art. 28. (Consulta per la cooperazione allo sviluppo).
1. Con decreto del Ministro degli	1. Con decreto del Ministro degli affari	1. Con decreto del Ministro delegato	1. È istituita la Consulta per la

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. La partecipazione alla Conferenza non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.</p>	<p>esteri e della cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.</p>	<p>per la cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, degli enti locali, nonché delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.</p>	<p>cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».</p> <p>2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.</p> <p>3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.</p>
			<p>4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.</p>
			<p>5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.</p>
			<p>6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.</p>
			<p>8. La Consulta ha diritto a propri</p>

<p>A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p>A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p>A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>A.S. 1309</p>
			<p>spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.</p> <p>9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.</p> <p>10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.</p> <p>11. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, <i>policy making accountability</i>, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			partecipazione. 12. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro delegato per la cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.	2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.	2. La Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce per l'esame del Documento triennale di cui all'articolo 13 ed almeno ulteriori tre volte l'anno, su convocazione del Ministro per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia e la valutazione dei risultati.	
		3. La Conferenza unificata di cui al comma 1 organizza, di norma a periodicità biennale, il Forum per la cooperazione internazionale con lo	7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
		scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori di cooperazione e dei cittadini italiani e di orientare le strategie ed il linguaggio della cooperazione italiana.	scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo. <i>Vedi anche art. 21</i>
		4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui l'articolo 20, fornisce supporto tecnico alle convocazioni e ai lavori della Conferenza.	
	Art. 19. (Delegificazione di norme di organizzazione)		
	1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme		

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.		
Art. 16. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 20. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 18. (Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)	Art.3 (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)
<p>1. Per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata «Agenzia», che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione</p>	<p>(...)</p> <p>4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		<p>internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e al comma 2, lettera a), del presente articolo.</p>	<p>associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 30. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 14, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 5.</p> <p>3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.</p>
			<p align="center">Art.12. (Compiti dell'ACS) (...) </p> <p>6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 3, comma 4.</p>
			<p align="center">Art. 12. (Compiti dell'ACS).</p>
<p>2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 20 le iniziative da approvare e lo</p>	<p>2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS. Il vice ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera f) del comma 5.</p>	<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;</p>	<p>1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.</p> <p>3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 10 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dall'articolo 19, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.			
<p>3. L'Agenzia svolge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera direttamente o attraverso partner internazionali o soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente.</p>	<p>3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione europea.</p>	<p>b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare, su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;</p>	<p>5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 10, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.</p>
		<p>c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
		realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2;	
		d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15;	
		f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;	
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di	4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con	4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni. L'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la	2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa. 4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.</p>	<p>strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.</p>	<p>realizzazione di specifiche iniziative e può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.</p>	<p>internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.</p>
			<p align="center">Art. 13. (Direttore generale).</p>
<p>5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.</p>	<p><i>Comma 5</i> d) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;</p>	<p><i>Comma 3</i> a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale; b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale il cui impegno di spesa previsto sia</p>	<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		<p>inferiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento;</p>	<p>2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.</p> <p>3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.</p>
<p>6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al</p>	<p>f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di 2 milioni di euro;</p>		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.</p>			
			<p align="center">Art. 17. (Organizzazione dell'ACS).</p>
<p>7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località.</p>			<p>1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.</p> <p>2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.</p> <p>3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:</p> <p>a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;</p> <p>b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;</p> <p>c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.</p> <p>4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			(...)
<p>8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-bis, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco.</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.</p>	<p>6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.</p>	<p><i>Comma 2</i> g) istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica on-line, al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale.</p>	<p align="center">Art. 17 (Organizzazione dell'ACS) (...)</p> <p>5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.</p>
<p>10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se</p>	<p>7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.</p>	<p>6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 che intendano partecipare alle attività di cooperazione beneficiando dei contributi pubblici.</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 21, comma 2.</p>			
			<p align="center">Art. 5. (Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo).</p>
<p>11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.</p>			<p>1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita dal Dipartimento in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti. (...)</p> <p align="center">Art. 22. (Autonomia finanziaria dell'ACS (...)</p> <p>4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla</p>

<p>A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p>A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p>A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>A.S. 1309</p>
			<p>loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.</p>
			<p>Art. 5 (Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo) (...)</p> <p>2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:</p> <p>a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.</p>
			<p>3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.</p>
			<p>4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>generale dell'ACS, di cui all'articolo 13, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16.</p>
<p>12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>		<p>7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e dall'articolo 19, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>	
			<p align="center">Art. 14. (Statuto e regolamenti dell'ACS).</p>
<p>13. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le</p>	<p>5. Con regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 15, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.</p> <p>2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:</p> <p>a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;</p>			<p>ministri per la definitiva approvazione.</p> <p>3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p>b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;</p>	<p>a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;</p>	<p>g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;</p>	
<p>c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.</p>	<p>c) definizione dei requisiti professionali del direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro</p>		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
165;	degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;		
			<p align="center">Art. 15. (Comitato direttivo).</p>
		c) previsione di un comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del	1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		<p>comitato spetta al direttore dell'Agenzia, che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;</p>	<p>cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:</p> <p>a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;</p> <p>b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».</p>
		<p>d) attribuzione al Comitato direttivo di compiti consultivi e di supporto al direttore dell'Agenzia nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità di cui alla lettera b), nonché della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di</p>	<p>2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:</p> <p>a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		<p>spesa previsto sia superiore all'importo stabilito dal medesimo regolamento, e gli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'apposita struttura, denominato «unità di controllo qualità», istituita presso l'Agenzia stessa;</p>	<p>b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;</p> <p>c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;</p> <p>d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 17;</p> <p>e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;</p> <p>f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;</p> <p>g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			unico per l'APS di cui all'articolo 23; h) delibera gli impegni di spesa; i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS; l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.
		e) definizione dell'iter per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale, che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;	
d) le procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 24;			
e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari; <i>vedi anche art. 16 co. 6 e 7</i>	b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi	5. Lo statuto dell'Agenzia, approvato ai sensi del comma 3, disciplina altresì il rapporto tra l'Agenzia stessa e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri, di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	partner;	interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal Documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione, indicati nel Documento triennale di cui all'articolo 13, sono individuate con delibera del comitato direttivo dell'Agenzia.	
f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;			
g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 30;			
h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia;			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p align="center">Art. 16. (Collegio dei revisori dei conti).</p>
<p>i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dall'amministrazione vigilante;</p>	<p>g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p>	<p>h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;</p>	<p>1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:</p> <p>a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;</p> <p>b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;</p> <p>c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.</p> <p>2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 1309</p>
			<p>amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22. (Autonomia finanziaria dell'ACS) (...)</p> <p>3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.</p>
<p>l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Vedi art. 16, co. 6</i></p>	<p>h) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività</p>	<p>i) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22. (Autonomia finanziaria dell'ACS).</p> <p>1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;	finanze, ispirati a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.	patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 17. (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)			
1. All'Agenzia è attribuita autonomia contabile e di bilancio.	e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;	<i>Comma 2</i> f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;	2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 23. (...)
	i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;		
	1) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.		
	8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.		
<p>2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:</p> <p>a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p>	<p align="center">Art. 21 Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (...)</p> <p>4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:</p> <p>a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2; <i>(vedi infra)</i></p>	<p align="center">Art. 19 (...)</p> <p>4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:</p> <p>a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;</p> <p>c) da un finanziamento annuale stanziato in apposita unità previsionale di base costituita nello stato di previsione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;</p> <p>d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.</p>	<p>b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;</p> <p>c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;</p> <p>c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di spesa a tal fine appositamente costituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>	
	<p>5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>dalla relativa normativa di attuazione.</p>			
<p>4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.</p>			
	<p align="center">Art. 27. (Agevolazioni fiscali)</p>		<p align="center">Art. 26. (Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF).</p>
	<p>1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta</p>	<p align="center">Art.18 (Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)</p> <p align="center">(...)</p> <p>e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili ai</p>	<p align="center">Art. 27.</p> <p>(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace).</p> <p align="center">(...)</p> <p>7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.</p>	<p>fini dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni vigenti; previsione che il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;</p>	<p>all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.</p> <p>8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

<p>A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p>A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p>A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>A.S. 1309</p>
			<p style="text-align: center;">Art. 26. (Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)</p> <p>1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 27 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.</p> <p>2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.</p>
<p align="center">Art. 18. (Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 21. (Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 19. (Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale)</p>	<p align="center">Art. 18. (Personale dell'ACS).</p>
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità.</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:</p> <p>a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;</p>	<p>1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:</p> <p>a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;</p>	<p>1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:</p> <p>a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;</p>	
<p>b) mediante l'inquadramento di non oltre 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;</p>			
<p>c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni</p>	<p>b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p>	<p>b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p>			
<p>d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.</p>	<p>c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.</p>	<p>c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.</p>	
<p>3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.</p> <p>Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.</p>	<p>2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.</p> <p>3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento</p>	<p>2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.</p> <p>3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.	giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.	
<p>4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 30, commi 4 e 5, della presente legge.</p>			<p>1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 17, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.</p> <p>2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Lo status del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.</p>
<p>5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>			
<p>6. L'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.</p>			
<p>7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7 della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.</p>			
			<p align="center">Art. 19. (Unità locali di cooperazione).</p>
			<p>1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.</p> <p>2. I compiti delle ULC consistono:</p> <p>a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;</p> <p>b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;</p> <p>c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;</p> <p>d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;</p>
			<p align="center">Art. 20. (Funzionamento e regolamenti dell'ACS).</p>
			<p>1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.</p> <p>2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.</p> <p style="text-align: right;"><i>Vedi anche art. 14</i></p>
Art. 19. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 22. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)	Art. 20. (Dipartimento per la cooperazione internazionale)	
1. Con regolamento adottato entro	1. Con regolamento adottato entro		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.</p>	<p>centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>		
<p>2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, restano attribuite alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze che la presente legge assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Resta comunque attribuita al Ministero la definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, sulla base delle linee</p>	<p>2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e, in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:</p> <p>a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;</p>	<p>1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per la cooperazione internazionale. Il Dipartimento coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti a questi attribuiti dalla presente legge, e in particolare svolge funzioni e compiti in materia di:</p> <p>a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 11 e delle indicazioni del CICS, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 9.</p>		<p>internazionale, da presentare al CICI;</p>	
		<p>b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;</p>	
	<p>b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi partner nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;</p>	<p>c) rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali in materia di cooperazione e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, delle attività concernenti i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché delle relazioni con i Paesi partner nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;</p>	<p align="center">Art. 7. (Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo). (...) 2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo. 3. Il Ministro per la cooperazione</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 8 e della rete diplomatica e consolare.
	c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento sulla base delle linee del Documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e delle indicazioni del CICS, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi partner, nonché delle modalità di attuazione degli interventi, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;		
	d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;		
		d) gestione della quota dell'8 per mille destinata alla «fame nel mondo» ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8,	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
		comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 3 del presente articolo;	
		e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;	
	e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18	g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata.	
	3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	5. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
		f) ogni attività relativa alla comunicazione e alla trasparenza sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;	
		2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
		<p>entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino delle disposizioni concernenti la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia nonché del Dipartimento per la cooperazione internazionale.</p>	
		<p>3. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>	
		<p>«1-bis. I fondi dell'otto per mille destinati alla lotta alla fame sono gestiti ed erogati dal Dipartimento per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».</p>	
		<p>4. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli affari esteri a seguito della soppressione</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
		della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.	
Art. 20. (Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo)			
1. Un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.			
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dal direttore dell'Agenzia e dai responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
esso partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.			
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.			
(...)			
	Art. 23. (Controllo e vigilanza)	Art. 21. (Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)	
	1. Il regolamento di cui all'articolo 22,	1. È istituita presso il Dipartimento	Art.10 <i>(Modalità delle attività di</i>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p>comma 1, individua la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza gli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. Il regolamento può prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati e avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.</p>	<p>per la cooperazione internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri una unità di valutazione, che risponde direttamente al Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.</p> <p>2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.</p> <p>3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in</p>	<p><i>cooperazione).</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 28, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.</p> <p align="center">(...)</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		posizione di fuori ruolo o di comando.	
<p align="center">(...)</p> <p>4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione del regolamento di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p align="center">Art. 21. (Soggetti della cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 24. (Soggetti della cooperazione allo sviluppo)</p>		<p align="center">Art. 8. (Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo).</p>
<p>1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati italiani nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei principi di sussidiarietà.</p>	<p>1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà. (...)</p>		<p align="center"><i>Vedi anche art. 27</i></p> <p>2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.</p>
<p>2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo:</p> <p>a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;</p>			<p>1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>b) le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;</p> <p>c) le organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24.</p>			<p>all'articolo 27, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.</p>
			<p>3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti in loco o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.</p>
			<p>4. Non possono avere accesso ai</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative o contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi partner individuati ai sensi dell'articolo 6.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
	<p align="center">Art. 25. (Altri attori della cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 24. (Altri attori della cooperazione internazionale)</p>	
<p>3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.</p>	<p>1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi partner.</p>	<p>1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie e gli istituti ed enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi partner.</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			Art. 32. (Partecipazione degli immigrati alla cooperazione e alla solidarietà internazionale).
			1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 27 e alle normative regionali di settore.
Art. 22. (Amministrazioni, università ed enti pubblici)			
1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.			
	2. L'Agenzia rilascia, per i soggetti di cui al comma 1, apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.	2. L'Agenzia rilascia apposita certificazione di idoneità, con validità biennale, per la partecipazione alle procedure richiamate al comma 1, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'intervento oggetto delle procedure medesime.	
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
da essi presentate.			
<p>3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>			
			<p align="center">Art. 31. (Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale).</p>
	<p align="center"><i>Vedi art. 24, comma 2, lett. b)</i></p>		<p>1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity building e advocacy sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 27, che praticano le attività di di capacity building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.</p> <p>3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:</p> <p>a) sono costituite con atto pubblico ai</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>sensi del codice civile;</p> <p>b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p>d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;</p> <p>e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.</p> <p>4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
			Art. 33. (Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale).
	<i>Vedi art. 24, comma 2, lett.c)</i>		1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali

<p>A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p>A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p>A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p>A.S. 1309</p>
			<p>socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 27, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.</p> <p>3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:</p> <p>a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;</p> <p>b) hanno come fine statutario lo</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;</p> <p>d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;</p> <p>e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;</p> <p>g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.</p> <p>4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
			<p style="text-align: center;">Art. 34. (Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace).</p>
			<p>1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 27, che</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
			<p>svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.</p> <p>3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile; b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo; c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;</p> <p>e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;</p> <p>f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.</p> <p>4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.</p>
Art. 23. (Regioni ed enti locali)			
<p>1. Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi</p>	<p><i>Vedi art. 24, co.1</i></p>		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.</p>			
<p>2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partnership e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 8.</p>			<p align="center">Art. 3 (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo). (...)</p> <p>7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 30, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.</p>

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p align="center">Art. 24. (Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)</p>	<p align="center">Art. 24. (Soggetti della cooperazione allo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 23. (Organizzazioni della società civile)</p>	<p align="center">Art. 27. (Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace).</p>
<p>1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>		<p>1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	
<p>2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:</p>	<p align="center">(...)</p> <p>2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile che siano:</p>	<p>2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure di affidamento, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), le organizzazioni della società civile che siano:</p>	<p>1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:</p> <p>b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile; f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;	a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;	a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;	e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
		b) organizzazioni non governative, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese partner in cui opera la cooperazione italiana e siano destinatarie di finanziamenti europei;	5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;	b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;	c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;	c) non perseguire fini di lucro; d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del	c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del	d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del	4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;</p>	<p>microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;</p>	<p>microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;</p>	<p>organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 31, 32, 33 e 34.</p>
<p>d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;</p>	<p>d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al present</p>	<p>e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità del Paese di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.</p>	
<p>e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo</p>			<p>2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
settore che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.			
			a) avere tra i propri fini statuari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo; b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri; d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge; e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori; f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.</p>	<p align="center">Art. 24. (Soggetti della cooperazione allo sviluppo) (...)</p> <p>3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.</p>	<p>3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2, che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.</p>	<p>c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;</p> <p>3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.</p> <p>6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.</p>
<p>4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p align="center">Art. 25. (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)</p>	<p align="center">Art. 26. (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)</p>	<p align="center">Art. 25. (Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)</p>	
<p>1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in</p>	<p>1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere</p>	<p>1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23, comma 2, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Paesi in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso</p>	<p align="center">Art. 29. (Status dei cooperanti).</p> <p>1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e no che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.</p> <p>2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.	impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.	può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.	legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.
<p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.</p>	<p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.</p>	<p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 11. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.</p>	<p>3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.</p>	<p>3. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle organizzazioni della società civile in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.</p>	<p>4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.</p>		
<p>5. In aggiunta ad eventuali</p>	<p>5. In aggiunta ad eventuali condizioni</p>	<p>4. In aggiunta ad eventuali condizioni</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.</p>	<p>di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.</p>	<p>di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.</p>	
<p>6. Il soggetto di cui all'articolo 24 assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>6. L'organizzazione della società civile assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>		
<p>7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo</p>	<p>7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 6 e l'Agenzia, anche nel</p>	<p>5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui al presente articolo e l'Agenzia, anche</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.</p>	<p>caso in cui i soggetti di cui all'articolo 24 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.</p>	<p>nel caso in cui le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 23 vengano meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.</p>	
<p>8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi dei soggetti di cui all'articolo 24, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p>8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto.</p>		
<p align="center">Art. 26. (Soggetti aventi finalità di lucro)</p> <p>1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei paesi partner, nel rispetto dei principi di</p>	<p align="center"><i>Vedi art. 25, co. 1</i></p>	<p align="center"><i>Vedi art. 24, co. 1</i></p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.			
2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.			
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a: a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS; b) concedere crediti agevolati ad			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;</p> <p>c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).</p>			
	<p align="center">Art.9. (Imprese miste per lo sviluppo)</p>	<p align="center">Art. 9. (Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)</p>	
<p>4. Il CICS stabilisce:</p> <p>a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;</p> <p>b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana,</p>	<p align="center">(...)</p> <p>2. Il Comitato di cui all'articolo 17 stabilisce:</p> <p align="center">(...)</p> <p>b) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle</p>	<p align="center">(...)</p> <p>2. Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13 stabilisce:</p> <p align="center">(...)</p> <p>c) i criteri per la selezione delle</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;</p> <p>c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti..</p>	<p>garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;</p>	<p>iniziative, che dovranno tener conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dal Paese destinatario a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando comunque le iniziative che favoriscano la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale nonché l'impatto sociale;</p>	
<p>5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7.</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
Art. 27. (Partner internazionali)			
<p>1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.</p>			
Art. 28. (Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)	Art. 28. (Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)		
<p>1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di</p>	<p>1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di</p>		

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.</p>	<p>entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.</p>		
<p align="center">Art. 29. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti)</p>	<p align="center">Art. 30. (Abrogazione)</p>	<p align="center">Art. 27. (Abrogazione)</p>	
<p>1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sono abrogati:</p> <p>a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;</p> <p>b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;</p>	<p>1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di</p>	<p>1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;</p> <p>d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;</p> <p>e) il decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;</p> <p>f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;</p> <p>h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;</p> <p>i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;</p> <p>l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>	<p>entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 18, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
	<p>2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla</p>	<p>2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
	legge 26 febbraio 1987, n. 49.	dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.	
<p>2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:</p> <p>«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale»;</p> <p>c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi,</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea».</p> <p>d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>«Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). -- 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.».</p>			
<p align="center">Art. 30. (Disposizioni transitorie)</p>			<p align="center">Capo VI NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
			<p align="center">Art. 36. (Indirizzi programmatici).</p> <p>1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.</p> <p>2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			al comma 1.
<p>1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 29, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, regola le modalità del trasferimento.</p>			<p style="text-align: center;">Art. 38. (Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate).</p> <p>1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.</p> <p>2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:</p> <p>a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
			<p>al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;</p> <p>b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi partner le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.</p> <p>3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.</p>
<p>2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.</p>			
<p>3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 7 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.</p>			
<p>4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 50 unità. Entro la data di cui all'articolo 29, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli</p>			<p align="center">Art. 35. (Personale dell'ACS).</p> <p>1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per</p>

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
affari esteri.			almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
<p>5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.</p>			
		<p style="text-align: center;">Art. 22. (Istituto per la cooperazione internazionale)</p>	
<p>6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 29, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è</p>		<p>1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
<p>soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.</p>		<p>denominazione di «Istituto per la cooperazione internazionale». Alla riorganizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
		<p>2. L'Istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca e la formazione negli ambiti di operatività della cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché la sensibilizzazione dei cittadini con riferimento ai medesimi ambiti, sulla base delle indicazioni del Documento triennale di cui all'articolo 13.</p>	
		<p>3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.</p>	

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
		<p>4. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto si provvede:</p> <p>a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;</p> <p>b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;</p> <p>c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nel Fondo di cui all'articolo 15, nel quale confluiscono le risorse già di pertinenza dell'Istituto agronomico per l'oltremare, iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.</p>	
		<p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
Art. 31. (Copertura finanziaria)	Art. 29. (Clausola finanziaria)	Art. 26. (Clausola di invarianza finanziaria)	
<p>1. Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 16, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>1. Fermo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>1. Fermo quanto disposto in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera e), dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 18, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>			
<p>3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e</p>			

<p align="center">A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale</p>	<p align="center">A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo</p>	<p align="center">A.S. 1309</p>
<p>della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e</p>			

A.S. 1326 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo	A.S. 211 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale	A.S. 558 Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo	A.S. 1309
all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.			
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.			

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>106</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1299 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" - Ed. provvisoria
<u>107</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 635, 717, 789, 820, 906 e 1204 Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e d'investimento
<u>108</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - Ed. provvisoria
<u>109</u>	Testo a fronte	I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna
<u>110</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1322 "Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali" - Ed. provvisoria
<u>111</u>	Dossier	Decretazione d'urgenza e conversione: la recente giurisprudenza costituzionale
<u>112</u>	Dossier	Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014
<u>113</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1324 "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
<u>114</u>	Dossier	Rappresentanza di genere e cariche elettive
<u>115</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 331, 635, 717, 789, 820, 906, 1085, 1204 e 1228 "Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e di investimento"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it